

L'erede ha diritto di sapere chi sono i beneficiari delle polizze *unit linked*

Con l'ordinanza n. 24263/2026, pubblicata il 30 luglio 2026, la Cassazione affronta un tema molto delicato in materia successoria: l'accesso degli eredi alla documentazione relativa a una polizza *unit linked* stipulata dal *de cuius* e, in particolare, alla conoscenza dell'identità dei beneficiari. Il caso nasce dalla richiesta dell'erede universale di ottenere dalla società fiduciaria tutta la documentazione della polizza, richiesta inizialmente ostacolata dal rifiuto di comunicare i nomi dei beneficiari. La Suprema Corte, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) della compagnia assicuratrice ed ha riconosciuto la piena rilevanza di tale conoscenza per la tutela dei diritti ereditari.

Il principio di maggiore interesse pratico è il seguente: le polizze *linked* non possono essere considerate, di fatto, uno schermo impenetrabile per sottrarre utilità economiche ad ogni verifica successoria. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha affermato viceversa che la conoscenza dell'identità dei beneficiari è “elemento centrale” per identificare *relictum* e *donatum* e che il valore effettivo dell'asse ereditario può essere ricostruito esattamente soltanto conoscendo quanto sia stato attribuito ai beneficiari e se tali attribuzioni possano essere assoggettate alle azioni ereditarie, anche in funzione di una possibile riduzione.

La decisione è importante perché chiarisce che l'interesse dell'erede non beneficiario non è meramente esplorativo: serve a valutare se proporre azioni come collazione e riduzione e, più in generale, a verificare se la distribuzione patrimoniale realizzata in vita dal *de cuius* abbia inciso sulla quota di legittima. In altri termini, non basta intestare una ricchezza con una polizza *linked* per sottrarla automaticamente a ogni sindacato degli eredi.

Sul piano operativo, il messaggio è netto: quando la polizza può incidere sull'equilibrio successorio, gli eredi non beneficiari hanno titolo per ottenere trasparenza documentale, inclusa l'indicazione dei beneficiari, perché solo così possono ricostruire correttamente l'asse e decidere in modo consapevole se agire in giudizio.

La originaria richiesta di ostensione, rifiutata, era stata oggetto di un ricorso per decreto ingiuntivo con ingiunzione accolta.

31 Luglio 2026

Avv. Maria De Cono